

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 01 CLASSE 08

Copia  Originale

## SETTORE I – AFFARI GENERALI SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE

### DETERMINAZIONE N. 65 DEL 15.11.2018

**OGGETTO:** Erogazione indennità di vacanza contrattuale (IVC) a favore del personale impegnato in ASU presso questo Ente. Impegno di spesa.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di novembre ore 13,30;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione n. 55 del 06.09.2018 del Settore AA.GG., servizi Personale, Pubblica Istruzione, nel recepire ed applicare al personale dipendente il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, si è contestualmente provveduto ad erogare, al personale stesso, nonché a quello collocato a riposo nel periodo 1° aprile 2010 al 31 marzo 2018 va corrisposta l'Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall'art. 33 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione il legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e confermata dall'art. 2, comma 35, della legge 22.12.2008, n. 203, mai corrisposta al personale dipendente di questo Ente;

Considerato che, a fronte di tale riconoscimento al personale dipendente, nonché al personale già presente in servizio alla data del 1° aprile 2010 e poi nel frattempo collocato a riposo, prima per le vie brevi e poi a mezzo di richiesta ufficiale avanzata con nota prot. n. 11721 del 06.11.2018 i lavoratori socialmente utili presenti presso questo Ente, a mezzo della loro rappresentanza sindacale, hanno richiesto la corresponsione degli arretrati di differenziali di paga dovuti alla vacanza contrattuale per gli anni 2010-2015, così come riconosciuta ai dipendenti ed ex dipendenti dell'Ente, rappresentando che, come da interpretazione da parte di tecnici del settore, tale vacanza avrebbe agito come vero e proprio aumento contrattuale per il periodo indicato ed allegando alla richiesta atti di altri comuni dalle quali si evince che nel calcolo dell'integrazione oraria per il lavoro socialmente utile viene inserita anche la voce dell'IVC;

Considerato però che l'interpretazione proposta dai lavoratori non appare pacificamente e generalmente accettata, non sussistendo un chiaro quadro normativo né essersi consolidata una dottrina univoca;

Che fin dal settembre 2018 è stato formulato apposito quesito in merito al Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di ottenere un illuminante parere in merito alla questione evidenziata, ma non essendosi ricevuta alcuna risposta in merito, lo stesso quesito è stato nuovamente proposto con nota prot. n. 12232 del 15.11.2018;

Che, comunque, nelle more di un chiarimento in merito alla questione rappresentata, appare possibile, anche alla luce del fatto che il corrispondente capitolo del PEG destinato al pagamento dell'integrazione oraria a favore del personale impegnato in ASU presenta la necessaria disponibilità, procedere quanto meno ad impegnare la somma complessiva che sarebbe dovuta al personale impegnato in ASU a titolo arretrati di differenziali di paga dovuti alla vacanza contrattuale per gli anni 2010-2015 [rectius 2017], così che una volta chiarita la questione, poter procedere o alla liquidazione degli importi dovuti, o in caso di chiarimento negativo, annullare l'impegno di spesa assunto;

Visto al riguardo il prospetto redatto dall'Ufficio Stipendi, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la somma complessiva da erogare a titolo di differenziali di paga dovuti alla vacanza contrattuale per gli anni 2010-2017 a favore del personale impegnato in ASU, fruitore per tali periodi dell'integrazione salariale, ammonta a complessivi € 13.080,88, oltre € 1.111,88 a titolo di IRAP, per un totale complessivo di € 14.192,76;

Ritenuto dove procedere al necessario impegno di spesa;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa, di impegnare al cap. 94.00 "Integrazione salariale LSU" del PEG 2018 la somma di € 13.080,88 a titolo di differenziali di paga dovuti alla vacanza contrattuale per gli anni 2010-2015 da riconoscere al personale impegnato in ASU, che ha goduto nel suddetto periodo dell'integrazione salariale e di cui al prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare altresì la somma di € 1.111,88 al cap. 100.00 "IRAP" del PEG 2018 a titolo IRAP da liquidare a fronte della liquidazione della suddetta somma di € 13.080,88;

di precisare che si procederà alla effettiva liquidazione dei suddetti importi a seguito di avvenuto chiarimento in merito alla liquidabilità degli stessi a favore del personale impegnato in ASU destinatario del provvedimento, con successiva ulteriore determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Domenico Cristiano

VISTO per la regolarità contabile

li 15/11/2018  
imp. 839/18 cap. 94 Pul  
imp. 840/18 cap. 100 Pul

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni n. ....

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE